

COMUNE DI

Provincia di Alpagò (BL)

Verbale n. 23/2025 del 06.12.2025

Il sottoscritto Dr. Giampiero Perusi, revisore del Comune di Alpagò, nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 25 del 28/05/2025,

VISTO

Il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 27/11/2025 avente ad oggetto: **"Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2026-2028"**

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'Ente, consistente in:

- a. prospetto per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali ricalcolato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024;
- b. prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2016
- c. il Piano assunzionale 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 27/11/2025, aggiornato per il triennio 2026-2028, con indicazione delle assunzioni programmate;

RICORDATO

- che il Comune di Alpagò, dalle verifiche riportate nell'allegato B, in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M. 17/03/2020, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 18,19%, al di sotto quindi del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 ed è pertanto considerato ente virtuoso;

- che nel 2026 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del Dm per ciascuna fascia demografica;

RICHIAMATI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della L. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

- il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

- l'art. 57, comma 3 - septies , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*;

- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 "*Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*";
- la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

DATO ATTO

- che il Piano Triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) adottato con la presente delibera di Giunta Comunale (e che confluirà nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80), è adottato dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto legislativo;
- che con la proposta di deliberazione in esame, la dotazione organica economica aggiornata comporta una spesa aggiuntiva rispetto al Piano adottato con la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 02/12/2024, per effetto dell'aggiornamento, nella prospettiva del triennio 2026/2028, dei fabbisogni di personale sulla base delle diverse esigenze organizzative e delle sostituzioni di personale che cesserà dal servizio per le quali sono già stati approntati congrui stanziamenti di bilancio;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal responsabile del Servizio personale e del Servizio finanziario in data 27/11/2025;

VERIFICATO CHE L'ENTE

- a) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- b) dall'ultimo rendiconto di gestione risulta che l'ente è in equilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- c) ha effettuato la ricognizione delle carenze / esuberi di cui in premessa;
- d) ha previsto in bilancio una spesa complessiva di personale che consente il finanziamento a regime delle assunzioni previste per il triennio 2026-2028 e risulta rispettosa del limite di spesa definite al comma 557 di cui in premessa (comma 562 per i comuni fino a 1000 abitanti);

PRESO ATTO

- della necessità di calcolare il limite di spesa per il ricorso alla forma di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i. (spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come da delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomia n. 2/2015);

- che tale importo, corrispondente alla spesa complessiva sostenuta per le finalità di cui sopra nell'anno 2009 da parte dei tre ex comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago, ammonta ad € 104.433,00;

RICORDATO

- che il periodo per il calcolo della media della spesa di personale nel caso di Comuni fusi è il triennio precedente alla fusione ai sensi dell'art. 1, comma 450, lett. a), della L. 190/2014, come da ultimo modificato dall'art. 21, D.L. n. 50/2017;
- il Comune di Alpago è stato istituito con L.R. n. 6 del 18/02/2016, in conseguenza della fusione degli ex comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago, per cui il triennio di riferimento è quello 2013/2015;

ESAMINATA

ai fini del controllo del contenimento della spesa del personale, la tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa, così come prevista dalle linee di indirizzo del Decreto Ministeriale 08.05.2018, ove, a fronte di un limite massimo potenziale di spesa per l'anno 2026 di € 1.544.491,40 (*pari alla spesa di personale della media degli anni 2013/2015 – ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 296/2006*), viene quantificata una previsione a regime, sempre per l'anno 2026, di € 1.475.770,13;

in attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), la tabella B) recante il prospetto di cui al D.M. 17/3/2020, dalla quale risulta che l'Ente ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 18,19%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020, e pertanto è considerato un Ente virtuoso, con spazi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato pari a euro 592.722,91.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base delle costanti verifiche e delle analisi eseguite in sede di bilancio di previsione, nonché in occasione di ciascuna variazione di bilancio e per l'esame del rendiconto di esercizio, che l'Ente, per effetto dell'adozione dell'integrazione al piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2026-2028, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 159 di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2026/2028 e all'approvazione della nuova dotazione organica dell'Ente.

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Verona lì, 06/12/2025

Il Revisore Unico

Dr. Giampiero Perusi

 Firmato digitalmente da:
Perusi Giampiero
Firmato il 06/12/2025 10:28
Seriale Certificato: 2772980
Valido dal 27/09/2023 al 27/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA